Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 luglio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1953.
Attivazione del nuovo catasto terreni nel comune di Sambiase (Catanzaro).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per il comune di Sambiase, appartenente alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Nicastro, in provincia di Catanzaro;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1953 per il comune di Sambiase, appartenente alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Nicastro, in provincia di Catanzaro.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1953
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 399. — LESEN

(3118)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1953.
Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Agrigento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Agrigento e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita nella provincia di Agrigento, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Scifo dott. Alfonso, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Gangarossa dott. Calogero, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Chiappero geom. G. Battista, rappresentante del Genio civile;

Baio dott. Giovanni, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ponari dott. Mario, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Russo Michelangelo, Fera Calogero, Riggeri Giovanni, Nicastro Luigi, Cutaia Giulio, Senesio Giuseppe e Caruso dott. Silvestro, rappresentanti dei lavoratori;

Di Francesco Alfonso, Ciulla Giuseppe, Burgio Pietro e Garlisi Pietro, rappresentanti dei datori di lavoro;

Pirrera Alfonso, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(3331)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1953.

Nomina di un membro in qualità di esperto della Commissione di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911, sullo sblocco dei depositi bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito e devoluzione all'Erario di taluni di essi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911, relativo alla sblocco dei depositi bancari e postali, delle cassette di sicurezza e dei titoli di credito soggetti al blocco per effetto delle ordinanze alleate;

Visto il proprio decreto 6 novembre 1952 che stabilisce la composizione della Commissione prevista dal citato art. 5;

Ritenuta la opportunità di chiamare un esperto a far parte della predetta Commissione;

Sentito il parere del Ministro per le finanze, come da lettera del 24 aprile 1953;

Decreta:

Art. 1.

Della Commissione per l'esame delle istanze di sblocco, di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1952, n. 911, è chiamato a far parte un membro in qualità di esperto.

Art. 2.

Il dott. Tommaso Ferrara è nominato esperto della Commissione di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 maggio 1953

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1953
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 170. — GRIMALDI

(3216)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1953.

Istituzione della Sezione di archivio di Stato di Rieti.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 2 e 42 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi di Stato;

Atteso che l'Amministrazione provinciale di Rieti ha approntato i locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento della Sezione di archivio di Stato e che ha altresì stanziato in bilancio una congrua somma per le spese occorrenti previste dalla predetta legge;

Visto il parere favorevole del Soprintendente archivistico per il Lazio;

Visto il parere favorevole del Prefetto di Rieti;

Decreta:

E' istituita, a decorrere dal 1° luglio 1953, nella città di Rieti, la Sezione di archivio di Stato per la conservazione degli atti che vi dovranno essere versati in base alla vigente legislazione.

Roma, addì 15 giugno 1953

Il Ministro: SCELBA

(3231)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1953.

Approvazione di nuove condizioni generali di polizza per le assicurazioni popolari, presentate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive *disposizioni modificative* ed *integrative*;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove condizioni generali di polizza per le assicurazioni popolari, in sostituzione di quelle attualmente in vigore, che vengono pertanto abrogate;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le nuove condizioni generali di polizza per le assicurazioni popolari, in sostituzione di quelle attualmente in vigore, che vengono pertanto abrogate, presentate dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, con sede in Roma.

Roma, addì 1° luglio 1953

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(3230)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1953.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione, presentata dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano:

Tariffa VIII-*c*, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo, con restituzione dei premi pagati in caso di premorienza.

Roma, addì 1° luglio 1953

p. *Il Ministro*: CARCATERRA

(3228)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Presentazione del bilancio finale di liquidazione dell'Ufficio distribuzione oli e grassi alimentari (Udoga)

Il commissario liquidatore dell'Ufficio Distribuzione Oli e Grassi Alimentari (Udoga) istituito con decreto Ministeriale 4 novembre 1940, successivamente modificato con decreto Ministeriale 28 febbraio 1941 e soppresso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, ha depositato presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione, ai fini dell'approvazione, il bilancio finale di liquidazione del predetto Ufficio.

Tutti coloro che vi hanno interesse potranno produrre richieste od opposizioni entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3177)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1953, registro n. 12, foglio n. 386, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Emanuele Galante, medico a contratto tipo, avverso il provvedimento del Ministero dell'Africa Italiana di cui alla nota 21 settembre 1951, n. 363637.

(3265)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Massa Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1953, registro n. 19 Interno, foglio n. 360, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Massa Carrara, di un mutuo di L. 180.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3287)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1953, registro n. 19 Interno, foglio n. 376, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno, di un mutuo di L. 80.100.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3291)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Pesaro Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1953, registro n. 19 Interno, foglio n. 359, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Pesaro Urbino, di un mutuo di L. 198.646.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952

(3292)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1953, registro n. 19 Interno, foglio n. 350, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Ancona, di un mutuo di L. 99.760.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3286)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Cuneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1953, registro n. 19 Interno, foglio n. 373, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Cuneo, di un mutuo di L. 138.324.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3288)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Como ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1953, registro n. 19 Interno, foglio n. 374, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Como, di un mutuo di L. 229.928.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3289)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1953, registro n. 19 Interno, foglio n. 375, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Belluno, di un mutuo di L. 60.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3290)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1953, registro n. 19 Interno, foglio n. 365, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di L'Aquila, di un mutuo di L. 109.221.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3294)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1953, registro n. 19 Interno, foglio n. 368, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Chieti, di un mutuo di L. 61.458.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3295)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1953, registro n. 19 Interno, foglio n. 372, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Gorizia, di un mutuo di L. 64.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3298)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1953, registro n. 19 Interno, foglio n. 369, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Campobasso, di un mutuo di L. 62.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3293)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1953, registro n. 19 Interno, foglio n. 367, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Frosinone, di un mutuo di L. 24.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3296)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Imperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1953, registro n. 19 Interno, foglio n. 371, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Imperia, di un mutuo di L. 37.900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3297)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Latina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1953, registro n. 19 Interno, foglio n. 364, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Latina, di un mutuo di L. 70.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3299)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1953, registro n. 19 Interno, foglio n. 363, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di La Spezia, di un mutuo di L. 287.460.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3300)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI (A.N.A.S.)

Ruoli di anzianità del personale - escluso quello degli agenti subalterni stradali - per l'anno 1953

Ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale — escluso quello degli agenti subalterni stradali — dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) secondo la situazione al 1° gennaio 1953.

Gli eventuali reclami per rettifica di anzianità dovranno essere prodotti alla Direzione generale dell'A.N.A.S. nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente avviso.

(3152)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Torre ardente », con sede in Lavello

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 giugno 1953, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Torre ardente », con sede in Lavello, costituita con rogito 1° luglio 1949 del dott. Mauro Catarinella, notaio in Lavello, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile.

(3155)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 153

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 9 luglio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
	—	—
Borsa di Bologna	624,92	628,50
» Firenze	624,90	626,50
» Genova	624,91	628 —
» Milano	624,93	628 —
» Napoli	—	—
» Palermo	624,90	628,50
» Roma	624,91	628 —
» Torino	624,92	626 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,90	628 —

Media dei titoli del 9 luglio 1953

Rendita 3,50 % 1906	63,90
Id. 3,50 % 1902	59,70
Id. 3 % lordo	70,40
Id. 5 % 1935	94,55
Redimibile 3,50 % 1934	77,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,10
Id. 5 % 1936	90,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,10

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 9 luglio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,92
1 dollaro canadese	»	628 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12 50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	17[illegible],55	» lira egiziana
Francia	»	1 785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164 44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per titoli, ai posti di direttore delle Scuole d'arte di 2° grado di Caltagirone, Cortina d'Ampezzo e Isernia

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734, e successive modificazioni;
Visto il decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212;
Considerato che è stato provveduto all'espletamento dei concorsi speciali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 giugno 1950, n. 416, per quanto riguarda i posti di direttore titolare di Scuole d'arte di 2° grado; e pertanto i posti dello stesso tipo presentemente vacanti possono essere conferiti attraverso normali concorsi;
Considerato che sono vacanti i seguenti posti di direttore di Scuola d'arte di 2° grado (gruppo *A*, grado 7°) 1) *Caltagirone* un posto di direttore con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia ceramica (gruppo *A*, grado 7°), già bandito con decreto Ministeriale 10 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1952, registro n. 30, foglio n. 303, riservato agli idonei di precedenti concorsi, e andato deserto; 2) *Cortina d'Ampezzo* un posto di direttore con l'obbligo dell'insegnamento del disegno professionale (gruppo *A*, grado 7°), già bandito con decreto Ministeriale 10 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1952, registro n. 30, foglio n. 302, riservato ai perseguitati politici e razziali e per il quale non è risultato alcun idoneo; 3) *Isernia* un posto di direttore con l'obbligo della direzione delle officine e dell'insegnamento delle nozioni di tecnologia, del disegno professionale, della plastica, della storia dell'arte industriale e nozione sugli stili (gruppo *A*, grado 7°), resosi vacante posteriormente al 1° ottobre 1949;
Vista la lettera del 18 aprile 1953, n. 50956/12106, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato questa Amministrazione a bandire concorsi per titoli nelle Scuole d'arte predette;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli nelle Scuole d'arte di 2° grado:

1) *Caltagirone* concorso ad un posto di direttore con l'obbligo dell'insegnamento della tecnologia ceramica (gruppo *A*, grado 7°);

2) *Cortina d'Ampezzo* concorso ad un posto di direttore con l'obbligo dell'insegnamento del disegno professionale (gruppo *A*, grado 7°);

3) *Isernia* concorso ad un posto di direttore con l'obblidella direzione delle officine e dell'insegnamento delle nozioni di tecnologia, del disegno professionale, della plastica, della storia dell'arte industriale e nozioni sugli stili (gruppo *A*, grado 7°).

Art. 2.

I titoli devono comprovare principalmente il valore artistico e didattico del candidato.
La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni.
In seguito ai risultati dell'insegnamento impartito in questo tempo, il professore sarà confermato stabilmente oppure esonerato.

Art. 3.

Le domande di ammissione a ciascun concorso, redatte su carta bollata da L. 32, firmate dagli interessati e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti Div V), entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.
Chi si trovi nella condizione di poter partecipare a più concorsi e intenda esservi ammesso dovrà presentare apposita domanda per ciascuno di essi.
Le domande degli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del recapito dei medesimi, nonchè la elencazione dei singoli documenti allegati e a quale concorso intendano essere ammessi. Nelle domande stesse dovrà altresì essere dichiarato se gli aspiranti siano stati destituiti o revocati da impieghi dello Stato per motivi disciplinari.
I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40. Esso deve essere legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

c) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L 24, rilasciato dal sindaco e legalizzato dal prefetto;

d) certificato penale generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 85, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

e) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risieda da almeno un anno, e in caso di residenza di un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

f) certificato medico su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso. Il certificato in questione dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare; dal prefetto, se rilasciato dal medico provinciale; dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. I candidati invalidi di guerra produrranno un certificato della autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

g) estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per sottufficiali e truppa), in bollo da L. 40, per il primo foglio e da L 32 per ogni altro, o foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, in bollo da L. 24, debitamente legalizzato o certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 24, con la legalizzazione prescritta;

h) stato di famiglia su carta da bollo da L. 24. Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole e dovrà essere legalizzato dal prefetto e rilasciato dal Comune di residenza;

i) titoli di studio scientifici, didattici e artistici, lavori ecc., che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito;

l) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'Amministra-

zione dalla quale dipendono con l'indicazione delle qualifiche dell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che sono in attività di servizio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dall'Amministrazione centrale dalla quale dipendono, dal quale risultino: inizio, durata e qualità del servizio prestato;

m) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla autorità competente, dal quale risulti che il concorrente si trovi nelle condizioni di cui al precedente art. 2.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), quando riguardino persone povere purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *h*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti di caduti di guerra e assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per meriti di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

1) gli ex combattenti della guerra 1915-18, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi su carta bollata da L 24, dalle autorità marittime competenti;

2) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta da bollo da L. 24;

3) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltisi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

4) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani, combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 242, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

5) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita intestazione in carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

7) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

8) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione ovvero per la lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti della guerra 1915-18 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

10) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

11) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

12) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per meriti di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

13) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in bollo da L. 24.

Art. 6.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni con l'osservanza delle norme sul bollo. La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti a Roma.

Le domande che pervengano dopo il termine fissato nel precedente art. 3 e che risultino redatte su carta da bollo insufficiente o non corredate di tutti i documenti prescritti, non saranno prese in considerazione. Tuttavia qualora i documenti presentati non siano ritenuti regolari, l'Amministrazione potrà concedere un breve termine per la rettifica.

I profughi della zona di confine e coloro che non abbiano potuto farvi ritorno in dipendenza degli eventi connessi con la guerra potranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti con documenti diversi da quelli prescritti, semprechè riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi banditi dalla Direzione generale delle antichità e belle arti entro l'anno.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Alla domanda deve essere allegato un elenco, in triplice esemplare, dei documenti, dei titoli e dei lavori presentati al concorso, con la esatta indicazione del domicilio del concorrente.

I lavori devono essere spediti a parte in imballaggio, franchi di porto a domicilio, al seguente indirizzo: Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle antichità

e belle arti Div. V Roma Essi devono essere recapitati al detto indirizzo non oltre i dieci giorni dopo la scadenza del concorso. Tale termine è elevato di trenta giorni per i concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano. Gli imballaggi devono contenere solo lavori e non documenti o titoli, e recare esteriormente oltre le generalità del concorrente, scritte in modo chiaro, una targhetta con l'indicazione del concorso cui si intende partecipare.

I lavori scientifici sono accettati soltanto a stampa.

I documenti ed i titoli non verranno restituiti prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando di non aver nulla da reclamare in merito all'esito del concorso.

Art. 7.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi saranno nominate con successivi decreti.

Ogni Commissione, effettuata la valutazione proporrà, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudicherà idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito nella nomina si terrà conto dei titoli preferenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina è escluso dal partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla data della rinuncia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1953

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1953
Registro n. 27, *foglio n.* 284

(3327)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria del concorso per l'ammissione di settanta allievi alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1952-53.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 8 aprile 1952, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di settanta allievi alla 1ª classe del corso regolare della Accademia aeronautica, anno accademico 1952-53 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1952);

Vista la nota n. 27060/12106 in data 4 aprile 1952, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza l'espletamento del concorso;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di settanta allievi alla 1ª classe del corso regolare dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1952-1953:

1. Tonati Italo
2. Montinari Giuliano
3. Meloni Luciano
4. Zanolla Manlio
5. Bortolin Angelo
6. Meneghini Vittorio
7. Pitzalis Bachisio
8. Ceresani Tullio
9. Gallo Giacomo
10. Castellazzi Walter
11. Giacomelli Franco
12. Mazzarella Edmondo
13. Barbieri Loris
14. Salvadori Tommaso
15. Bonazzoli Domenico
16. Zinetti Angelo
17. Mosso Umberto
18. Vagnola Matteo
19. Montaiuti Santino
20. Bittner Giuseppe
21. Tomasi Giancarlo
22. Gizzio Claudio
23. Piazza Vittorio
24. Camisa Fausto
25. Fragola Carlo
26. Mangani Romolo
27. Pugliese Francesco
28. Perrone Mario
29. Puglisi Valerio
30. Quadretti Gianni
31. Zangari Mario
32. Resch Arturo
33. Orlandi Otello
34. Bertini Eros
35. Fabbri Paolo
36. Pace Giovanni Battista
37. Castelli Mario
38. Bruschi Danilo
39. De Marchis Alberto
40. Marolda Mauro
41. Moretti Silvio
42. Tramacere Luigi
43. Pozzi Teodoro
44. Barbero Pier Luigi
45. Scianò Biagio
46. Vitali Augusto
47. Romano Luigi
48. Giusto Aurelio
49. Proietti Giovanni
50. Benedettini Alfeo
51. Ballada Raoul
52. Florenzano Folco
53. Martellotti Orazio
54. Ripamonti Enrico
55. Belgrado Umberto
56. Lagi Giovanni
57. Banaudi Edoardo
58. Conte Cesare
59. Bianchino Alessandro
60. Battilossi Mario
61. Padova Mariano
62. Cardoni Tristano
63. Invitto Otello
64. Pasini Dario
65. Consoli Mario
66. Ruisi Dante
67. De Benedetta Franz
68. Bergamini Francesco
69. Scala Massimo
70. Zaniboni Guido
71. Belluccio Luciano
72. Cogo Luciano
73. Scialò Adolfo
74. Volpe Enzo
75. Malavenda Domenico
76. Sala Nicola
77. Simeone Domenico
78. Zanotti Mario
79. Longo Ciro Adriano
80. Benati Giorgio
81. Pagano Antonio
82. Fioretti Antonio
83. Esposito Luigi
84. Giordano Gaetano
85. Amendola Giuseppe
86. Meucci Luigi
87. Marsala Giuseppe
88. Freda Luciano

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 aprile 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1953
Registro n. 17 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 232. — RAPISARDA

(3273)

PREFETTURA DI FERRARA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visto il proprio decreto di pari numero in data 20 aprile 1953, con cui, in seguito a rinuncia della vincitrice del relativo concorso, venne assegnata la condotta ostetrica di San Giovanni d'Ostellato alla signora Malaguti Erminia;

Ritenuto necessario, in seguito alla rinuncia espressa a sua volta dalla predetta Malaguti, attribuire tale condotta, secondo l'ordine preferenziale delle richieste delle singole concorrenti e l'esito delle relative interpellanze, ad altra candidata che segue in graduatoria;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265, e 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Alla signora Pavanelli Giulia è assegnata la condotta ostetrica di San Giovanni di Ostellato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ferrara, addì 24 giugno 1953

Il prefetto: LIUTI

(3245)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.